

destinare alcuni ingegneri capi al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ma la Commissione del bilancio ha creduto di diminuire quanto più poteva il numero dei consiglieri che rimarranno a Roma per individuare più la responsabilità loro ed ha opinato che se si mettono nel Consiglio superiore dei lavori pubblici degli ingegneri capi, gl'ispettori, invece di lavorare essi, faranno lavorare gli altri e non si conseguirà lo scopo che la legge ha in mira.

L'onorevole Guerci osserva che così perdiamo invece il vantaggio di ringiovanire gli uffici.

Ciò è vero da un lato, ma è inesatto dall'altro; perchè mancando l'aiuto degli ingegneri capi, si dovranno più prontamente collocare a riposo quegli ispettori che più non sanno o non possono lavorare; mentre se vi fossero gl'ingegneri capi aggiunti, gl'ispettori più vecchi finirebbero per rimanere più a lungo nel Consiglio e sempre con una maggiore autorità degli altri.

Considerando tutto ciò, e anche nel desiderio di abbreviare le lunghissime discussioni a cui è andato soggetto questo disegno di legge nel seno della Commissione del bilancio, ho creduto bene di accettare alcuni emendamenti, anche di quelli che non erano il mio ideale, come, per esempio, l'emendamento all'articolo 47. Secondo me, mi ingannerò forse, ma urgeva anzitutto di cominciare ad avviarsi verso quella meta, che è stata promessa le mille volte dal Governo e fatta promettere in più di un discorso Reale dall'Augusta parola che inaugura le Sessioni o le Legislature.

**Presidente.** Dunque, onorevole Guerci, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Guerci.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, il quale assicura che sarebbe ritardata la selezione del Consiglio superiore, se fosse accolto il mio emendamento, lo ritiro.

**Presidente.** E l'onorevole Rava?

**Rava.** Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ritiro anche il mio.

**Presidente.** Allora, non essendovi altre osservazioni, si intenderà approvato l'articolo 8. (È approvato).

Ora vengono le modificazioni allo articolo 24.

« Titolo I. — Capo II. — Art. 24. Gli ufficiali traslocati al Ministero godono le indennità assegnate con la legge 7 luglio 1876, n. 3212 agli impiegati civili di ruolo delle

Amministrazioni civili dello Stato con sede a Roma, più una indennità speciale corrispondente alla eventuale differenza fra il loro stipendio e quello minimo stabilito nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale o del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate, per la carica che con Decreto ministeriale sono destinati a reggere.

« Gli ufficiali chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del Regno, non avranno invece altra indennità fuorchè quella stabilita dall'articolo 21. »

Il primo iscritto è l'onorevole Buttini.

Ha facoltà di parlare.

**Buttini.** Questo articolo mi pare che meriti tutta l'attenzione della Camera, per le conseguenze alle quali potrebbe condurre la sua applicazione.

Qui si dice che gli ufficiali traslocati al Ministero godranno le indennità assegnate con la legge 7 luglio 1876 agli impiegati civili di ruolo; e di più godranno di una indennità speciale, corrispondente all'eventuale differenza fra il loro stipendio e quello minimo stabilito nell'organico dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato.

Facciamo un caso pratico.

Un ingegnere, che si trova in Provincia ingegnere di prima classe, con lo stipendio di lire 4 mila, è chiamato a Roma incaricato temporaneamente di reggere una divisione al Ministero dei lavori pubblici.

Gli si dà, in base a questo articolo, l'indennità di cui nella legge 7 luglio 1876, e di più gli vengono assegnate 2 mila lire di differenza fra lo stipendio di capo divisione e lo stipendio che godeva questo ingegnere.

Or quest'articolo così concepito mi pare in aperto contrasto con una disposizione che viene prima nella legge del Genio civile, per cui quando un ingegnere è incaricato della reggenza di un ufficio superiore, non viene a percepire immediatamente lo stipendio annesso al grado superiore, ma viene soltanto ad avere un assegno straordinario. Domani un ingegnere di sezione, è incaricato dell'ufficio di ingegnere capo; ebbene a termini dell'articolo 22 della legge 5 luglio 1882, egli riceve soltanto un assegno di 500 lire.

Ora poichè quest'articolo si è lasciato immutato, non mi pare che si possa, senza una patente contraddizione, stabilire che, se si chiama a Roma un impiegato dalla Provin\*